

# Linee Guida



## **Linee guida 8/2022 sull'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento**

**Versione 2.0**

**Adottate il 28 marzo 2023**

Translations proofread by EDPB Members.  
This language version has not yet been proofread.

## Cronologia delle versioni

Versione 1.0	10 ottobre 2022	Adozione delle linee guida (versione aggiornata delle linee guida precedenti WP244 rev.01 adottate dal gruppo di lavoro Articolo 29 e approvate dall'EDPB il 25 maggio 2018) per una consultazione pubblica mirata.
Versione 2.0	28 marzo 2023	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica.

## Indice

0	Introduzione .....	4
1	Individuazione dell'autorità di controllo capofila: fondamenti concettuali .....	5
1.1	"Trattamento transfrontaliero di dati personali" .....	5
1.1.1	"Incide in modo sostanziale" .....	5
1.2	Autorità di controllo capofila .....	7
1.3	Stabilimento principale .....	7
2	Procedura di individuazione dell'autorità di controllo capofila .....	7
2.1	Individuazione dello "stabilimento principale" del titolare del trattamento.....	7
2.1.1	Criteri per l'individuazione dello stabilimento principale del titolare del trattamento qualora esso non corrisponda al luogo dell'amministrazione centrale nel SEE.....	9
2.1.2	Gruppi imprenditoriali .....	9
2.1.3	Contitolari del trattamento.....	10
2.2	Casi limite .....	10
2.3	Responsabile del trattamento.....	11
3	Altre problematiche rilevanti.....	12
3.1	Il ruolo dell'"autorità di controllo interessata" .....	12
3.2	Trattamenti locali.....	13
3.3	Società non stabilite nel SEE.....	13
	ALLEGATO - Guida all'individuazione dell'autorità di controllo capofila .....	14
1	Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento effettua trattamenti transfrontalieri di dati personali? .....	14
2	Individuazione dell'"autorità di controllo capofila" .....	14
3	Vi sono "autorità di controllo interessate"? .....	15

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettere e) e l), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "GDPR"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

viste le linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento del gruppo di lavoro Articolo 29 (WP244 rev.01),

viste le linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR dell'EDPB,

### HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

## 0 INTRODUZIONE

1. Il 5 aprile 2017 il gruppo di lavoro Articolo 29 ha adottato le linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento (WP244 rev.01)<sup>2</sup>, che erano state approvate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito "EDPB") durante la sua prima riunione plenaria<sup>3</sup>. Il presente documento è una versione leggermente aggiornata di tali linee guida. D'ora in poi ogni riferimento alle linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento del gruppo di lavoro Articolo 29 (WP244 rev.01) si intende fatto alle presenti linee guida dell'EDPB.
2. L'EDPB ha rilevato la necessità di ulteriori chiarimenti, in particolare in merito alla nozione di stabilimento principale nel contesto della contitolarità del trattamento e in considerazione delle linee guida 07/2020 dell'EDPB sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR<sup>4</sup>.
3. Il punto relativo a tale questione è stato rivisto e aggiornato, mentre il resto del documento è rimasto invariato, fatta eccezione per alcune modifiche redazionali. Più precisamente, la revisione riguarda la sezione 2.1.3 sui contitolari del trattamento.

---

<sup>1</sup> Nel presente documento con il termine "Stati membri" si intendono gli "Stati membri del SEE".

<sup>2</sup> Consultabili all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=611235](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611235).

<sup>3</sup> Cfr. [https://edpb.europa.eu/news/news/2018/endorsement-gdpr-wp29-guidelines-edpb\\_en](https://edpb.europa.eu/news/news/2018/endorsement-gdpr-wp29-guidelines-edpb_en).

<sup>4</sup> Cfr. le linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, versione 2.0, adottate il 7 luglio 2021, punti 161, 162 e 166, consultabili all'indirizzo: [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr\\_it](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr_it).

# 1 INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA: FONDAMENTI CONCETTUALI

## 1.1 "Trattamento transfrontaliero di dati personali"

4. L'esigenza di individuare l'autorità di controllo capofila sorge solo se il titolare del trattamento o responsabile del trattamento effettua un trattamento transfrontaliero di dati personali. In base all'articolo 4, punto 23, del GDPR, per "trattamento transfrontaliero" si intende:
  - *[il] trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione o il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure*
  - *[il] trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro.*
5. Ne deriva che una società con stabilimenti in Francia e Romania, per esempio, che tratta i dati personali nell'ambito delle attività di tali stabilimenti effettua trattamenti transfrontalieri.
6. La stessa società potrebbe trattare i dati soltanto nel contesto dello stabilimento situato in Francia. Se però tale attività incide in modo sostanziale, o è probabile che incida in modo sostanziale, su interessati in Francia e in Romania, si tratterà nuovamente di un trattamento transfrontaliero.

### 1.1.1 "Incide in modo sostanziale"

7. Il GDPR non definisce né cosa si debba intendere per "in modo sostanziale" né il significato del verbo "incidere". Tale formulazione vuole garantire che nella definizione di "trattamento transfrontaliero" non rientri qualsiasi attività di trattamento, *a prescindere* dai suoi effetti, svolta nell'ambito delle attività di un singolo stabilimento. Il tenore letterale dell'aggettivo "sostanziale" (*substantial* nel testo inglese) viene esplorato nel testo originale con riguardo al lemma presente nell'*Oxford English Dictionary*.
8. Per l'Italia, un approccio analogo postula di ricercare il lemma, per esempio, sul Dizionario Enciclopedico Treccani, dove si rinvencono le seguenti esemplificazioni: "che è relativo alla sostanza", "essenziale", "fondamentale", "di sostanza, di fondo", "con più diretta contrapposizione a ciò che è particolare o marginale"; ne vengono offerti come sinonimi "concreto, materiale, reale"<sup>5</sup>.
9. Lo stesso dicasi per il verbo "incidere" ([to] *affect* nel testo inglese). Nel Dizionario Treccani si rinvencono le seguenti esemplificazioni: "ricadere, gravare su qualcuno o qualche cosa", "influire profondamente, far risentire le conseguenze, lasciare profonda traccia su qualche cosa"<sup>6</sup>. Tutto ciò sembra indicare che un trattamento "incide" su qualcuno nella misura in cui ha un qualche tipo di impatto su tale soggetto. Un trattamento che non produce effetti sostanziali su una persona fisica non rientra nella seconda parte della definizione di "trattamento transfrontaliero"; tuttavia a un trattamento del genere si applicherebbe la prima parte della definizione se esso avvenisse nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile

---

<sup>5</sup> Dizionario Enciclopedico Treccani.

<sup>6</sup> Dizionario Enciclopedico Treccani.

del trattamento nell'Unione, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro.

10. Un trattamento è riconducibile alla seconda parte della definizione di cui sopra se sussiste la probabilità di un suo effetto sostanziale, e non solo se si produce in concreto un effetto sostanziale. Si osservi che l'impiego dell'avverbio "probabilmente" esclude che si tratti di una possibilità remota: la probabilità del verificarsi di effetti sostanziali deve essere superiore alla probabilità che essi non si verifichino. D'altro canto, non è necessario che gli effetti su una persona fisica si producano in concreto: la probabilità di un effetto sostanziale è sufficiente a ricondurre il trattamento nell'ambito della definizione di "trattamento transfrontaliero".
11. La circostanza per cui un determinato trattamento possa comportare il trattamento di dati personali relativi a un numero anche elevato di persone fisiche in più Stati membri non implica necessariamente che tale trattamento produca effetti sostanziali, né che ciò sia probabile. Un trattamento che non produce effetti sostanziali non rappresenta un trattamento transfrontaliero ai fini della seconda parte della definizione, indipendentemente dal numero di persone sulle quali esso incide.
12. Nell'interpretare il senso dell'espressione "incide in modo sostanziale", le autorità di controllo valuteranno ciascun caso in rapporto alle specifiche circostanze, tenendo conto del contesto in cui si svolge il trattamento, del tipo di dati trattati, delle finalità del trattamento e di altri fattori fra cui in che misura il trattamento:
  - sia causa, o probabile causa, di una perdita, un danno o un disagio per la persona;
  - produca concretamente, o sia probabile che produca concretamente, una limitazione dei diritti o un'esclusione da opportunità;
  - incida, o probabilmente incida, sulla salute, il benessere o la tranquillità della persona;
  - incida, o probabilmente incida, sulla situazione economica o finanziaria della persona;
  - esponga la persona a discriminazioni o disparità di trattamento;
  - comporti l'analisi di categorie particolari di dati personali o di altri dati che configurano un'ingerenza nella sfera privata, in particolare dati personali di minori;
  - sia causa, o probabile causa, di modifiche significative nella condotta della persona;
  - generi conseguenze impreviste, inattese o indesiderate per la persona;
  - provochi situazioni di imbarazzo o altre conseguenze negative, compreso il danno reputazionale; oppure
  - comporti il trattamento di un'ampia gamma di dati personali.
13. Il criterio sintetizzato dalla formula "incide in modo sostanziale" è inteso a garantire, in ultima analisi, che le autorità di controllo siano tenute a cooperare secondo le procedure formalizzate nel meccanismo di coerenza del GDPR esclusivamente *"quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri"*<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. considerando 135 del GDPR.

## 1.2 Autorità di controllo capofila

14. L'"autorità di controllo capofila" è sostanzialmente l'autorità cui spetta in prima battuta la gestione di un trattamento transfrontaliero, per esempio nel caso in cui un interessato proponga un reclamo relativo al trattamento dei suoi dati personali.
15. L'autorità di controllo capofila coordinerà eventuali attività di indagine attraverso il coinvolgimento di altre autorità di controllo "interessate".
16. Per individuare l'autorità di controllo capofila occorre stabilire dove si trovi lo "stabilimento principale", o "stabilimento unico", del titolare del trattamento all'interno dell'UE. In base all'articolo 56 del GDPR:
  - *l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura [di cooperazione] di cui all'articolo 60.*

## 1.3 Stabilimento principale

17. Ai sensi dell'articolo 4, punto 16, del GDPR, per "stabilimento principale" si intende:
  - *per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua **amministrazione centrale** nell'Unione, salvo che le **decisioni sulle finalità e i mezzi** del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia **facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni**, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;*
  - *con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento.*

# 2 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA

## 2.1 Individuazione dello "stabilimento principale" del titolare del trattamento

18. Per stabilire dove si trovi lo stabilimento principale, occorre innanzitutto individuare il luogo dell'eventuale amministrazione centrale del titolare del trattamento nel SEE. In base all'approccio sotteso al GDPR il luogo dell'amministrazione centrale nell'UE è quello in cui sono adottate le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che ha la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni.
19. L'essenza del principio dell'autorità di controllo capofila previsto nel GDPR è che il controllo su un trattamento transfrontaliero sia svolto sotto la direzione di una sola autorità di controllo nell'UE. Qualora le decisioni su diverse attività di trattamento transfrontaliero siano prese nel luogo dell'amministrazione centrale nell'UE, vi sarà un'unica autorità di controllo capofila per le diverse

attività di trattamento transfrontaliero svolte dalla società multinazionale. Tuttavia possono esistere casi in cui uno stabilimento diverso da quello in cui ha sede l'amministrazione centrale assume decisioni autonome quanto alle finalità e ai mezzi di una specifica attività di trattamento. Ciò significa che, in determinate situazioni, possono esservi più autorità di controllo capofila: è il caso, per esempio, di una società multinazionale che decide di disporre di centri decisionali distinti, in paesi diversi e per trattamenti diversi.

20. Vale la pena di ricordare che se una società multinazionale centralizza tutte le decisioni relative alle finalità e ai mezzi delle attività di trattamento presso uno dei suoi stabilimenti nel SEE (e se questo stabilimento dispone della facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni), allora vi sarà un'unica autorità di controllo capofila per la multinazionale in questione.
21. In situazioni del genere sarà fondamentale che la società definisca con precisione dove sono prese le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento. Individuare correttamente lo stabilimento principale è nell'interesse del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento perché elimina ogni ambiguità sull'autorità di controllo che fungerà da loro interlocutore per le varie incombenze previste dal GDPR: dalla designazione del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile, alla consultazione in relazione a un'attività di trattamento a rischio che il titolare del trattamento non sia in grado di attenuare attraverso mezzi ragionevoli. Le disposizioni del GDPR in materia mirano a facilitare la gestione di queste incombenze.
22. Di seguito sono riportate alcune esemplificazioni:

**Esempio 1:** una società alimentare ha la propria sede centrale (ossia il "luogo dell'amministrazione centrale") a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La società possiede stabilimenti in altri paesi del SEE che si occupano dei contatti con gli interessati in tali paesi. Tutti gli stabilimenti utilizzano lo stesso software per trattare i dati personali dei consumatori a fini di marketing. Tutte le decisioni su finalità e mezzi del trattamento di dati per tali finalità sono assunte presso la sede centrale di Rotterdam. Ne deriva che l'autorità di controllo capofila della società per questi trattamenti transfrontalieri è l'autorità di controllo neerlandese.

**Esempio 2:** la sede centrale di una banca si trova a Francoforte, e tutti<sup>8</sup> i trattamenti connessi all'attività bancaria sono gestiti da tale sede; tuttavia l'ufficio assicurazioni della banca ha sede a Vienna. Se lo stabilimento situato a Vienna dispone dell'autorità per decidere su tutti i trattamenti connessi ad attività assicurative e ordinare l'esecuzione delle relative decisioni sull'intero territorio del SEE, allora, come previsto dall'articolo 4, punto 16, del GDPR, sarà l'autorità di controllo austriaca a fungere da autorità di controllo capofila rispetto al trattamento transfrontaliero di dati personali per finalità assicurative, mentre le autorità di controllo tedesche competenti (ossia l'autorità di controllo dell'Assia) avranno il compito di monitorare il trattamento di dati personali per finalità bancarie ovunque si collochi la clientela<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Nel contesto del trattamento dei dati personali a fini bancari, l'EDPB riconosce che le finalità perseguite da queste attività di trattamento sono molteplici. Tuttavia, in un'ottica di semplificazione, l'EDPB le raggruppa sotto il profilo di una finalità unica. Lo stesso dicasi per i trattamenti svolti per finalità assicurative.

<sup>9</sup> Occorre ricordare inoltre che il GDPR prevede la possibilità di un controllo locale in casi specifici. Cfr. considerando 127: "[o]gni autorità di controllo **che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a trattare casi locali** qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento riguardi **unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro**, ad esempio quando l'oggetto riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell'ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro." Ciò significa che il controllo sul trattamento



### 2.1.1 Criteri per l'individuazione dello stabilimento principale del titolare del trattamento qualora esso non corrisponda al luogo dell'amministrazione centrale nel SEE

23. Il considerando 36 del GDPR fornisce chiarimenti utili in merito al criterio da usare in via primaria per definire quale sia lo stabilimento principale di un titolare del trattamento ove non trovi applicazione il criterio del luogo dell'amministrazione centrale. Si tratta di individuare dove si collochi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Il considerando 36 chiarisce inoltre che "*[[]a presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza*".
24. Spetta al titolare del trattamento individuare dove si trovi il proprio stabilimento principale e, conseguentemente, quale sia l'autorità capofila; tuttavia l'autorità di controllo volta per volta interessata può successivamente sollevare obiezioni rispetto a tale determinazione.
25. L'elenco riportato di seguito indica alcuni criteri utili per determinare la sede dello stabilimento principale del titolare del trattamento ai sensi del GDPR, qualora esso non costituisca il luogo dell'amministrazione centrale nel SEE.
  - Dove viene dato il "via libera" definitivo alle decisioni su finalità e mezzi del trattamento?
  - Dove vengono prese le decisioni su attività societarie che comportano trattamenti di dati?
  - Dove si trova effettivamente la facoltà di ordinare l'esecuzione delle decisioni prese?
  - Dove si trova l'amministratore (o gli amministratori) cui spetta la responsabilità gestionale complessiva del trattamento transfrontaliero?
  - In quale paese risulta costituita la società titolare o responsabile del trattamento, se questa ha sede in un solo Stato?
26. Si osservi che l'elenco non è esaustivo; possono risultare pertinenti altri fattori in rapporto al titolare del trattamento o al trattamento svolto. Se un'autorità di controllo ha motivo di dubitare della corretta identificazione dello stabilimento principale effettuata dal titolare del trattamento ai fini del GDPR, potrà sempre chiedere a tale titolare di fornirle le ulteriori informazioni necessarie a dimostrare dove si trovi effettivamente lo stabilimento principale.

### 2.1.2 Gruppi imprenditoriali

27. Qualora un trattamento sia effettuato da un gruppo imprenditoriale la cui sede centrale è situata nel SEE, si presume che lo stabilimento dell'impresa controllante sia il centro decisionale con riguardo al trattamento di dati personali e che quindi rappresenti lo stabilimento principale del gruppo, tranne ove finalità e mezzi del trattamento siano decisi da uno stabilimento diverso. È probabile che la sede operativa o controllante del gruppo imprenditoriale sul territorio del SEE sia lo stabilimento principale, in quanto è in tale sede che si colloca il luogo dell'amministrazione centrale.
28. Nella definizione si fa riferimento al luogo dell'amministrazione centrale del titolare del trattamento, il che si attaglia perfettamente a quegli organismi che dispongono di una sede centrale, dove si trova il centro decisionale, e presentano una struttura ramificata. In casi del genere è evidente che la potestà decisionale sui trattamenti transfrontalieri e sull'esecuzione delle relative decisioni spetta alla sede

---

di dati relativi alle risorse umane nel contesto locale dei rapporti di lavoro potrebbe spettare a più autorità di controllo.

centrale, ed è quindi immediato definire la sede dello stabilimento principale e, conseguentemente, quale sia l'autorità di controllo capofila. Possono però esservi casi in cui il sistema decisionale di un gruppo imprenditoriale è più complesso e diversi stabilimenti dispongono di poteri decisionali indipendenti per quanto concerne i trattamenti transfrontalieri. I criteri sopra delineati dovrebbero aiutare i gruppi imprenditoriali nell'individuazione del rispettivo stabilimento principale.

### 2.1.3 Contitolari del trattamento

29. Il GDPR non contiene indicazioni specifiche quanto all'individuazione dell'autorità di controllo capofila in presenza di due o più titolari del trattamento stabiliti nel SEE che definiscano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, ossia in situazioni di contitolarità del trattamento. L'articolo 26, paragrafo 1, e il considerando 79 del GDPR chiariscono che, in un contesto di contitolarità del trattamento, i singoli titolari determinano in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR.
30. Come ricorda l'EDPB nelle linee guida sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento<sup>10</sup>, è necessario che i contitolari del trattamento stabiliscano "chi fa cosa" decidendo tra loro chi dovrà svolgere un determinato compito, al fine di garantire la conformità agli obblighi applicabili, ai sensi del GDPR, in relazione al trattamento congiunto in questione.
31. Le misure di conformità e i relativi obblighi che i contitolari del trattamento dovrebbero prendere in considerazione nel determinare le rispettive responsabilità, oltre a quelle specificamente menzionate all'articolo 26, paragrafo 1, del GDPR, riguardano, tra l'altro, l'organizzazione del contatto con gli interessati e le autorità di controllo.
32. È opportuno rammentare che le autorità di controllo non sono vincolate dai termini di tale accordo per quanto concerne l'individuazione dei contitolari o del punto di contatto designato<sup>11</sup>.
33. Inoltre il potere decisionale dei contitolari del trattamento non comprende la determinazione dell'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 e 56 del GDPR, né la capacità di tali autorità di controllo di svolgere i propri compiti ed esercitare i propri poteri ai sensi degli articoli 57 e 58 del GDPR.
34. Il GDPR associa la nozione di stabilimento principale a un singolo titolare del trattamento e questa non può essere estesa a una situazione di contitolarità. Ciò non pregiudica la possibilità per ciascun contitolare del trattamento di avere un proprio stabilimento principale. In altre parole, lo stabilimento principale di un titolare del trattamento non può essere considerato lo stabilimento principale dei contitolari del trattamento per i trattamenti effettuati nel contesto della contitolarità. Pertanto i contitolari del trattamento non possono designare (tra gli stabilimenti in cui vengono prese le decisioni in merito a finalità e mezzi del trattamento) uno stabilimento principale comune a entrambi.

## 2.2 Casi limite

35. Possono esserci situazioni limite o complesse in cui risulta difficile individuare lo stabilimento principale o stabilire dove sono prese le decisioni in merito ai trattamenti dei dati, per esempio quando, nel contesto di un trattamento transfrontaliero, il titolare del trattamento è stabilito in più Stati membri ma non ha un'amministrazione centrale nel SEE e nessuno degli stabilimenti nel SEE ha poteri

---

<sup>10</sup> Cfr. punti 161, 162 e 166 delle linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR.

<sup>11</sup> Cfr. punto 191 delle linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR.

decisionali rispetto al trattamento, ossia quando le decisioni sono prese esclusivamente al di fuori del SEE.

36. In tal caso, la società che effettua trattamenti transfrontalieri ha probabilmente interesse a interagire con un'autorità di controllo capofila così da beneficiare del principio dello sportello unico. Tuttavia il GDPR non offre una soluzione specifica; in situazioni del genere, la società dovrebbe designare come stabilimento principale quello che dispone della facoltà di ordinare l'esecuzione delle decisioni in materia di trattamento e assumersi le relative responsabilità, anche in termini di sufficienti risorse patrimoniali. Se la società non designa uno stabilimento principale nei modi descritti, non sarà possibile individuare un'autorità di controllo capofila. Resta ferma la possibilità per le autorità di controllo di svolgere ulteriori indagini se del caso.
37. Il GDPR non consente il "forum shopping": se una società afferma che il proprio stabilimento principale si trova in un determinato Stato membro, ma in tale stabilimento non ha luogo alcun effettivo e reale svolgimento di attività di gestione o decisionali rispetto al trattamento di dati personali, le autorità di controllo pertinenti (o, in ultima analisi, l'EDPB<sup>12</sup>) decideranno quale sia l'autorità di controllo "capofila" sulla base di criteri oggettivi e dell'analisi degli elementi probatori disponibili. Per determinare dove si trovi lo stabilimento principale possono essere necessarie fattive attività di indagine e cooperazione da parte delle autorità di controllo; le conclusioni non possono basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla società oggetto di esame. L'onere della prova ricade, in ultima analisi, su titolari del trattamento e responsabili del trattamento: questi dovrebbero essere in grado di dimostrare alle autorità di controllo pertinenti dove siano assunte le decisioni pertinenti che riguardano il trattamento di dati e dove si trovi la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni. Il mantenimento di registri efficaci dell'attività di trattamento faciliterebbe l'individuazione dell'autorità di controllo capofila tanto da parte delle società quanto da parte delle autorità di controllo. L'autorità di controllo capofila o le autorità di controllo interessate possono respingere l'analisi svolta dal titolare del trattamento, sulla base di un'analisi oggettiva dei fatti pertinenti, e chiedere, se necessario, ulteriori informazioni.
38. In alcuni casi le autorità di controllo pertinenti chiederanno al titolare del trattamento di fornire elementi inequivocabili (conformi alle linee guida eventualmente pubblicate dall'EDPB) a dimostrazione del luogo dove si trova lo stabilimento principale oppure dove sono prese le decisioni che riguardano una determinata attività di trattamento dei dati. A questi elementi probatori sarà attribuito il giusto valore e le autorità di controllo individueranno congiuntamente quale di loro fungerà da capofila durante le indagini. Tali casi saranno deferiti all'EDPB per una decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del GDPR solo se le autorità di controllo non concorderanno sull'individuazione dell'autorità di controllo capofila; tuttavia l'EDPB prevede che, nella maggioranza dei casi, le autorità di controllo pertinenti siano in grado di definire un approccio reciprocamente soddisfacente.

### 2.3 Responsabile del trattamento

39. Il GDPR consente di beneficiare del sistema di "sportello unico" anche ai responsabili del trattamento soggetti all'applicazione del regolamento stesso e con stabilimenti in più Stati membri.
40. In base all'articolo 4, punto 16, lettera b), del GDPR, lo stabilimento principale del responsabile del trattamento è il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'UE o, se il responsabile del

---

<sup>12</sup> Cfr. punto 35.

trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'UE, lo stabilimento nell'UE in cui sono condotte le principali attività di trattamento di tale responsabile.

41. Tuttavia, in base al considerando 36 del GDPR, in caso di coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, l'autorità di controllo competente capofila dovrebbe essere l'autorità di controllo capofila per il titolare del trattamento. In queste circostanze l'autorità di controllo competente per il responsabile del trattamento sarà un'"autorità di controllo interessata" e dovrebbe partecipare alla procedura di cooperazione. Questa regola troverà applicazione esclusivamente se il titolare del trattamento è stabilito nel SEE; se invece il titolare del trattamento è soggetto all'applicazione del GDPR sulla base di quanto dispone l'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso, tale titolare sarà escluso dall'intervento del meccanismo di "sportello unico". Un responsabile del trattamento può fornire servizi a più titolari situati in diversi Stati membri: si pensi, per esempio, a un importante fornitore di servizi cloud. In casi del genere l'autorità di controllo capofila sarà l'autorità di controllo competente a fungere da capofila nei riguardi del titolare del trattamento. Ciò significa, a tutti gli effetti, che un responsabile del trattamento potrà trovarsi a interagire con molteplici autorità di controllo.

### 3 ALTRE PROBLEMATICHE RILEVANTI

#### 3.1 Il ruolo dell'"autorità di controllo interessata"

42. L'articolo 4, punto 22, del GDPR afferma quanto segue:

*"autorità di controllo interessata": un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo".*

43. Il concetto di autorità di controllo interessata è teso a garantire che il principio dell'"autorità di controllo capofila" non impedisca ad altre autorità di controllo di esprimere la propria opinione sull'approccio a una specifica problematica, ad esempio, qualora persone residenti al di fuori del territorio di competenza dell'autorità di controllo capofila siano influenzate in modo sostanziale da una determinata attività di trattamento. Per quanto riguarda la circostanza di cui alla lettera a), valgono le medesime considerazioni relative all'individuazione dell'autorità di controllo capofila. Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera b), occorre rilevare che essa postula esclusivamente la residenza dell'interessato nello specifico Stato membro: non occorre, dunque, che si tratti di un cittadino di tale Stato membro. Nel caso di cui alla lettera c), non vi saranno generalmente difficoltà a stabilire se una determinata autorità di controllo abbia nei fatti ricevuto un reclamo.
44. In base all'articolo 56, paragrafi 2 e 5, del GDPR, l'autorità di controllo interessata ha voce in capitolo nella trattazione di un caso anche senza fungere da autorità di controllo capofila. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di non trattare un caso, sarà l'autorità di controllo interessata che ne ha informato la capofila a occuparsene, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 61 (assistenza reciproca) e 62 (operazioni congiunte delle autorità di controllo) del GDPR. Una situazione del genere può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui una società di marketing il cui stabilimento principale è situato a Parigi lanci un prodotto che produce i propri effetti soltanto su interessati che risiedono in Portogallo. In questo caso le autorità di controllo francese e portoghese possono stabilire di comune accordo che è opportuno che sia l'autorità di controllo portoghese a gestire la questione. Le autorità di controllo possono chiedere ai titolari del trattamento di fornire chiarimenti rispetto agli accordi

societari in essere. Poiché l'attività di trattamento produce effetti esclusivamente locali, ossia solo su interessati nel Portogallo, le due autorità di controllo sono libere di decidere se debba essere quella francese o quella portoghese a occuparsi del caso, conformemente al considerando 127 del GDPR.

45. Il GDPR impone all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate di cooperare tenendo in debita considerazione le rispettive posizioni, così da assicurare che le singole problematiche siano esaminate e risolte con mutua soddisfazione e garantendo una via di ricorso efficace agli interessati. Le autorità di controllo dovrebbero impegnarsi nell'adozione di approcci che siano reciprocamente accettabili. Il meccanismo di coerenza dovrebbe entrare in gioco solo se il risultato delle attività di cooperazione non risulta accettabile per tutte le parti coinvolte.
46. La reciproca accettazione delle decisioni proposte vale tanto per le conclusioni sostanziali sul caso quanto per l'approccio che si sceglie di adottare, anche rispetto alle attività di applicazione delle norme (ad esempio indagini a tutto campo o a raggio limitato). Lo stesso dicasi per l'eventuale decisione di non trattare un caso in conformità con il GDPR, per esempio in virtù di una politica di priorità ufficiale, o a causa dell'esistenza di altre autorità interessate nei termini di cui sopra.
47. La ricerca del consenso e un approccio collaborativo fra le autorità di controllo sono elementi essenziali ai fini della riuscita delle procedure di cooperazione e coerenza previste nel GDPR.

### 3.2 Trattamenti locali

48. I trattamenti di dati svolti in sede locale non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni del GDPR in materia di cooperazione e coerenza. Le autorità di controllo rispetteranno la competenza reciproca nella gestione su base locale dei trattamenti di dati che hanno impatto locale. Anche i trattamenti effettuati dalle autorità pubbliche saranno sempre gestiti su base "locale".

### 3.3 Società non stabilite nel SEE

49. Il meccanismo di cooperazione e coerenza previsto dal GDPR si applica esclusivamente ai titolari del trattamento che abbiano uno o più stabilimenti nel SEE. Se una società non dispone di uno stabilimento nel SEE, la semplice esistenza di un rappresentante designato in uno Stato membro non comporta l'intervento del meccanismo di "sportello unico". Ciò significa che un titolare del trattamento che non sia stabilito in alcun paese del SEE dovrà interfacciarsi con le autorità di controllo locali di ciascuno Stato membro in cui opera, per il tramite del rappresentante designato.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

## ALLEGATO - GUIDA ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA

1 Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento effettua trattamenti transfrontalieri di dati personali?

a. Sì, se:

- il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito in più Stati membri, e
- il trattamento di dati personali ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro.

➤ In tal caso, si vada al punto 2.

b. Sì, se:

- il trattamento di dati personali ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel SEE, ma tale trattamento:
- incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro.

➤ In tal caso l'autorità di controllo capofila è quella competente sull'unico stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento situato nello specifico Stato membro. Quest'ultimo, a termini di logica, è lo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in quanto è l'unico stabilimento loro pertinente.

2 Individuazione dell'"autorità di controllo capofila"

a. Se è coinvolto solo un titolare del trattamento:

- i. individuare il luogo della sua amministrazione centrale nel SEE;
- ii. l'autorità di controllo del paese in cui si trova il luogo dell'amministrazione centrale del titolare del trattamento è l'autorità di controllo capofila per tale titolare.

Tuttavia:

- iii. se le decisioni su finalità e mezzi del trattamento sono prese in un altro stabilimento nel SEE, e tale stabilimento dispone della facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, l'autorità di controllo capofila sarà quella situata nel paese in cui si trova tale altro stabilimento.

b. Se sono coinvolti sia un titolare del trattamento sia un responsabile del trattamento:

- i. verificare se il titolare del trattamento è stabilito nel SEE e soggetto al meccanismo di sportello unico. Se sì,
- ii. individuare l'autorità di controllo capofila per il titolare del trattamento, che fungerà da autorità di controllo capofila anche per il responsabile del trattamento;
- iii. l'autorità di controllo (non capofila) competente per il responsabile del trattamento sarà un'"autorità di controllo interessata" (si veda il punto 3).

- c.** Se è coinvolto soltanto un responsabile del trattamento:
- i.** individuare il luogo della sua amministrazione centrale nel SEE;
  - ii.** se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nel SEE, individuare lo stabilimento nel SEE in cui sono condotte le principali attività di trattamento del responsabile.
- d.** Se sono coinvolti contitolari del trattamento:
- i.** verificare se i contitolari del trattamento sono stabiliti nel SEE;
  - ii.** individuare il luogo dell'amministrazione centrale nel SEE di ciascun contitolare del trattamento (ove applicabile);
  - iii.** l'autorità di controllo del paese in cui si trova il luogo dell'amministrazione centrale è l'autorità di controllo capofila per il relativo contitolare del trattamento.

### 3 Vi sono "autorità di controllo interessate"?

Un'autorità di controllo è un'"autorità di controllo interessata":

- qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbia uno stabilimento nel suo territorio;
- qualora il trattamento incida o è probabile che incida in modo sostanziale su interessati nel suo territorio; oppure
- qualora riceva un reclamo.